



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

Rif. **TT/2646/09/1**

ALLA SOCIETÀ **PAPARELLA & C. S.r.l.**
Viale Madonna delle Grazie, 22
70037 Ruvo di Puglia (BA)
PEC: info@pec.paparellalogistica.it

E, p.c.

ALL'ISPRA
Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Email: trasporti@isprambiente.it

Oggetto: **Decreto Interministeriale di autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive (art. 5 della legge 31.12.1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30.12.65 n. 1704 e modificato ed integrato dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.).**

In esito all'istanza di codesta Società del 28/12/2015 (prot. ingresso MiSE n. 0001785 del 22/01/2016) si trasmette, in allegato, il **D.I. 16 febbraio 2017** di autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive, rilasciato ai sensi dell'art. 5 della legge 31.12.1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30.12.65 n. 1704 e modificato ed integrato dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott. Mariano G. Cordone)
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21

Funz. resp: ing. Stefano Mestici



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V - IMPIEGHI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE, RICERCA E GESTIONE DI MATERIALI E RIFIUTI NUCLEARI - DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- VISTA** la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
- VISTA** la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;
- VISTA** la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
- VISTA** la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari*";
- VISTA** la legge 23.08.1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e s.m.i.;
- VISTO** il decreto ministeriale 22.02.1990 (S.O. n. 19 della G.U. n. 74 del 29.03.1990) concernente l'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose;
- VISTO** il decreto ministeriale 04.09.1996 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'attuazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);
- VISTE** le Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
- VISTA** la Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) (G.U. n. 134 del 11.06.1997) concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
- VISTO** il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- VISTO** il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", e s.m.i.;
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il D.P.R. 08.08.2002, n. 207, concernente il "*Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300*";
- VISTO** il decreto ministeriale del 18.10.2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), recante "*Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.*" (G.U. n. 252 del 28.10.2005);

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, recante “*Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.*”;
- VISTO** il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- VISTA** la nota del 16.06.2008 dell’Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante “*Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all’articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni*”, modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011;
- VISTA** la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23.07.2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ed in particolare l’articolo 29 (“*Agenzia per la sicurezza nucleare*”), comma 20, il quale stabilisce che “*Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all’Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo n. 45/2014 recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTO** l’art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6 ove si stabilisce l’emanazione di un regolamento che definisca l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato;
- VISTO** altresì, l’art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 ove si stabilisce che “[...] *fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’ Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.* [...]”;
- VISTO** il decreto interministeriale n. TT/2646/09/0 del 18.01.2010 con il quale la società PAPARELLA & C. S.r.l., con sede legale e operativa in Viale Madonna delle Grazie n. 22-24-24A, Ruvo di Puglia (BA), è stata autorizzata ad effettuare il trasporto stradale di materie radioattive, ai sensi dell’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30.12.1965 n. 1704, fino alla data del 18.01.2017;
- VISTA** l’istanza della società PAPARELLA & C. S.r.l. del 28/12/2015 (prot. ingresso MiSE n. 0001785 del 22/01/2016), con la quale è stato richiesto, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto interministeriale n. TT/2646/09/0 del 18.01.2010, il rinnovo dell’autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive, ottenendo conseguentemente la proroga del suddetto decreto fino alla data del 18.01.2018;
- VISTA** la nota prot. 0004952 del 23.02.2016 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto relativamente alla predetta istanza il parere di competenza alle Amministrazioni interessate, avviandone il relativo iter istruttorio;
- VISTI** i pareri favorevoli, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale cui si fa espresso rinvio, in ordine alla sopra citata istanza, espressi da:
- ISPRA - con nota prot. n. 0025316 del 28.04.2016 (con prescrizioni);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con nota prot. n. 11128/DIV3-Q del 11.05.2016;
 - Ministero dell’Interno - con nota prot. n. 0001873 del 30.01.2017 (con prescrizioni);

PRESO ATTO del quadro prescrittivo emergente dai suddetti pareri;
CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria svolta;
VISTI gli atti di ufficio.

DECRETA

Art. 1

1. Alla società PAPARELLA & C. S.r.l., C.F./P.IVA. 04124850720, con sede legale e operativa in Via Madonna delle Grazie n. 22, 24, 24A, 70037 Ruvo di Puglia (BA) e sede secondaria in Via Maestri del Lavoro n. 2/A-B-C, 70100 Bari, è rinnovata l'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive, *per conto terzi*, per il periodo di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto, di cui alle lettere da *a)* a *d)ii)* del punto 3.5 della Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, relative ai N. **ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 3321, 3322 e 3332** previsti nelle "*Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni*", emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16.06.2008 nel testo coordinato con le modifiche apportate con la determina dirigenziale del 12 ottobre 2011 (di seguito solo "*Linee di indirizzo*"), corrispondenti alle **schede da 1 a 10** del punto 2.2 della Circolare n. 162 del 16.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 2

1. La società PAPARELLA & C. S.r.l. deve effettuare il trasporto delle materie radioattive nel rispetto delle norme citate nelle premesse e del quadro prescrittivo emergente dai pareri espressi da:
 - ISPRA - con nota prot. n. 0025316 del 28.04.2016 (con prescrizioni);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con nota prot. n. 11128/DIV3-Q del 11.05.2016;
 - Ministero dell'Interno - con nota prot. n. 0001873 del 30.01.2017 (con prescrizioni);
 citati in premessa e facenti parte integrante del presente decreto come allegati n. 1, 2 e 3.

Art. 3

1. La presente autorizzazione può essere rinnovata su istanza della società PAPARELLA & C. S.r.l., da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 11 delle "*Linee di indirizzo*", almeno sei mesi prima della data di scadenza del provvedimento stesso.

Art. 4

1. Conformemente a quanto stabilito nell'art. 12 delle "*Linee di indirizzo*", la società PAPARELLA & C. S.r.l. può, nelle more del perfezionamento del procedimento di rinnovo del decreto di autorizzazione, e salvo diversa valutazione delle Amministrazioni interessate, proseguire nell'attività di trasporto alle medesime condizioni del decreto vigente per un ulteriore anno dalla scadenza, purché abbia presentato domanda di rinnovo in tempo utile, e comunque, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza. Il vettore, all'occorrenza, deve esibire, quale attestazione per la prosecuzione dell'attività di trasporto, in caso di richiesta da parte delle Amministrazioni vigilanti, copia della richiesta di rinnovo, inoltrata secondo i tempi e i modi sopra indicati, unitamente al decreto di autorizzazione.
2. La società PAPARELLA & C. S.r.l. può, pur in assenza dell'avvio del procedimento di rinnovo ma comunque prima della scadenza della validità della presente autorizzazione, inoltrare, per una sola volta e secondo le modalità di cui al punto 4.1. delle "*Linee di indirizzo*", istanza di proroga alle medesime condizioni della presente autorizzazione, per un periodo non superiore ad un anno.
 Resta inteso che, spirato il termine di validità della proroga così ottenuta, l'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali cesserà la propria validità ed efficacia e la società PAPARELLA & C. S.r.l., ove interessata alla prosecuzione dell'attività, dovrà provvedere ad inoltrare nuova istanza di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali secondo le modalità di cui alle "*Linee di indirizzo*" e non potrà proseguire l'attività sino al rilascio del nuovo decreto autorizzativo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il decreto di proroga dell'autorizzazione è emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni di cui al punto 2.1.1 delle "*Linee di indirizzo*", sentiti il Ministero dell'Interno e l'ISPRA.

Art. 5

1. L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto è soggetta a controllo da parte delle Amministrazioni interessate, degli ispettori dell'ISPRA e del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.FF. - Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.
2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata secondo la procedura di cui all'art. 14 delle "Linee di indirizzo", e fatto salvo quanto previsto in materia civile e penale dalle norme di settore, nei seguenti casi:
 - 2.a) mancata osservanza delle prescrizioni riportate nel presente decreto autorizzativo e/o delle prescrizioni successivamente impartite dalle Amministrazioni competenti;
 - 2.b) dichiarazioni mendaci in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla documentazione presentata per lo svolgimento dell'istruttoria.
3. L'Organo di vigilanza e/o le Amministrazioni competenti hanno facoltà di sospendere l'efficacia della presente autorizzazione, in caso di accertata violazione alle disposizioni ivi stabilite.
4. La società PAPARELLA & C. S.r.l. è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nello stato di fatto e di diritto denunciato. Tale comunicazione è inviata - senza ritardi - a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della presente autorizzazione, per gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 6

1. Copia conforme del presente decreto deve essere allegata alla carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto delle materie radioattive.

Art. 7

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Roma, data del protocollo

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

Divisione V

IL DIRIGENTE

Dott. Mariano G. CORDONE

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione III

IL DIRIGENTE

Dr. Ing. Vito DI SANTO

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21



VITO DI SANTO
09 feb 2017 15:30



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

*Dipartimento nucleare
rischio tecnologico e industriale*



ISPRA
PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0025316 Data 28/04/2016
Tit. C Partenza

TRASMISSIONE SOLO PER PEC

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione V
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgmereen.div05@pec.mise.gov.it

Oggetto Parere n. P/02/2016/SIC
relativo al rinnovo
dell'autorizzazione permanente
al trasporto stradale di materie
radioattive della

PAPARELLA & C. S.r.l.

Sede Legale e Operativa:
Via Madonna delle Grazie, 22,
24, 24A
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

Sede Secondaria:
Via Maestri del Lavoro, 2/A-B-C
70100 BARI

Rif.: TT/2646/09

p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
e il trasporto intermodale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Div. 3
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA
dg.mot@pec.mit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA
dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it

Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n. 0004952 del 23/02/2016, inviata da codesto Ministero e relativa all'oggetto.

In merito, sulla base della documentazione di ufficio ed in base alla documentazione richiesta e successivamente inviata in data 11 aprile 2016, questo Istituto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, al rinnovo dell'autorizzazione permanente al trasporto stradale *per conto terzi* di materie radioattive di cui alle lettere da a) a d)ii) del punto 3.5 della Circolare 244/F del 26/05/1997 del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, relative ai N° ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 3321, 3322 e 3332 previsti nelle "Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni" emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la competitività - D.G.E.R.M. - Uff. XVII in data 16 giugno 2008, corrispondenti alle schede da 1 a 10 del punto 2.2 della Circolare 162 del 16/12/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, impartendo le prescrizioni allegate al presente parere, del quale, costituiscono parte integrante.

Si precisa che detta autorizzazione può essere rinnovata per un periodo di sette anni.





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale
*Dipartimento nucleare
rischio tecnologico e industriale*

PRESCRIZIONI

(ex Art.21, comma 1 DLgs. 230/95)

1. In caso di rinuncia al decreto di autorizzazione in corso di validità o qualora alla scadenza dello stesso non si intenda procedere al suo rinnovo il titolare del presente decreto deve inviare all'ISPRA una comunicazione in cui sia indicato il destino finale delle attrezzature e dei mezzi di trasporto eventualmente utilizzati. Il rispetto dei limiti di non contaminazione, per emettitori beta, gamma e alfa a bassa tossicità e per gli altri emettitori alfa per le sopra citate attrezzature e mezzi di trasporto, stabiliti negli allegati di cui all'art.3 comma 2a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.35, come adeguati dai provvedimenti di cui all'art.5 comma 1a) dello stesso Decreto Legislativo, devono essere attestati da un esperto qualificato.
2. Qualora il trasporto delle materie radioattive indicate nel presente decreto venga effettuato in accordo a quanto stabilito all'art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., cioè avvalendosi di mezzi e personale altrui dei quali si abbia piena responsabilità e disponibilità, il titolare dell'autorizzazione deve inviare con adeguato anticipo, sulla data di trasporto, copia dell'accordo stipulato con l'operatore che fornisce tali mezzi e personale. L'accordo deve evidenziare che il titolare del presente decreto abbia adempiuto, nei riguardi del personale di cui ha piena responsabilità, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e in particolare dall'art.61 comma 3b), d), e) e f). Qualora ci si avvalga di un operatore estero deve essere specificato, nell'accordo, se l'obbligo di provvedere a quanto richiesto dalla norma sopra citata viene svolto, indicandone le modalità, dal titolare del decreto o risulti già assolto dall'operatore che fornisce tale personale.

SERVIZIO CONTROLLO
ATTIVITÀ NUCLEARI
Il Responsabile
Ing. Lamberto Matteocci





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma; Tel: 06/41586141- Fax: 06/41586165

Prot. ingresso 10552 /DIV3 – Q
Prot. uscita 11128 /DIV3 – Q

Roma, 11 MAG. 2016

Rif. : **Parere n.P/02/2015/SIC**
TT/2646/09

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Energia
Struttura: DGMEREEN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0013721 - 16/05/2016 - INGRESSO

Ministero dello Sviluppo
Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia
Nucleare, le Energie Rinnovabili
e l'Efficienza Energetica
Divisione V – Attività afferenti la
fonte primaria nucleare
Via Molise, 2
00187 ROMA

e p.c.

Ministero dell'Interno
Direzione Generale della
Protezione Civile e dei
Servizi Antincendio
I.I.C.C.A.I.
Via Cavour, 5
00184 ROMA

ISPRA
Dipartimento RIS
Servizio Controllo
Attività Nucleari
Settore Trasporti
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA


**OGGETTO : Società PAPARELLA & C. SRL-Via Madonna delle Grazie,22-
24-24A
70037 RUVO DI PUGLIA (BA).**

Parere n. P/02/2016/SIC relativo al rinnovo dell'autorizzazione
permanente al trasporto stradale di materie radioattive.

Si fa riferimento alla nota del 23.02.2016 prot. n. 0004952, con la quale codesto Ministero ha chiesto il parere di competenza relativo all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione al trasporto su strada di materie radioattive, avanzata dalla Società PAPARELLA & C. SRL.

Al riguardo, esaminata la documentazione trasmessa, condividendo quanto formulato dall'ISPRA con nota prot. 0025316 del 28.04.2016, si esprime parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione sopra specificata.

IL DIRETTORE
dott. ing. Vito DI SANTO



GP/lis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Roma, data del protocollo
(Ns. Rif.: 81085 sott. 101)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione V – Attività afferenti la fonte primaria nucleare
Via Molise, 2
00187 – ROMA
(dgmereen.div05@pec.mise.gov.it)

p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
Direzione Generale per la motorizzazione – Div. III
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA
(dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)

I.S.P.R.A.
Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 – ROMA
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Comando prov.le VVF di BARI
(com.bari@cert.vigilfuoco.it)

OGGETTO: Istanza di rinnovo dell'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive della società PAPARELLA & C. S.r.l. (art. 5 della Legge 1860/62, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 1704/65 e modificato ed integrato dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.).

Rif.: TT/2646/09

Trasmissione parere

Con riferimento all'istanza, trasmessa con nota prot. n. 4952 del 23.02.2016, questo Ministero, visti gli atti d'ufficio, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla richiesta in argomento, alle seguenti condizioni:

- ✓ siano osservate le disposizioni di radioprotezione e sicurezza nucleare di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- ✓ sia garantito il rispetto del punto 6 del D.P.C.M. 10.02.2006 relativo a "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.";
- ✓ siano effettuate le comunicazioni previste dal punto 8 del D.P.C.M. 10.02.2006 relativo a "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.". Tali comunicazioni andranno altresì compiute al Centro Operativo Nazionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno, allegando ad esse una valutazione delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori ed ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza, con particolare riferimento alle situazioni che comportino rilascio di radioattività nell'ambiente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

- ✓ con riferimento all'area per la decontaminazione dei veicoli:
 - a.1 dovrà essere al chiuso, univocamente individuata e segnalata, separata su tre lati dal resto dell'ambiente, con muri alti fino al soffitto, e le cui pareti interne siano rivestite con materiale lavabile ed abbiano gli spigoli a guscio;
 - a.2 il pavimento, anch'esso rivestito con materiale lavabile, dovrà risultare di almeno 10 cm più basso rispetto a quello dei locali circostanti;
 - a.3 dovrà essere predisposto idoneo sistema per la raccolta delle acque di lavaggio di decontaminazione

ovvero

- b. la ditta PAPARELLA & C. dovrà produrre, nei tempi tecnici strettamente necessari, documentazione attestante l'esistenza dell'accordo con società specializzate per il servizio di decontaminazione.
- ✓ l'area individuata per la sosta dei mezzi con carico radioattivo a bordo dovrà essere separata fisicamente dalle restanti aree della ditta e protetta da dispositivi antintrusione ad essa dedicati.

Il Dirigente
(Ing. Emanuele Pianese)
(firma digitale ai sensi di legge)